

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 maggio 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 maggio 2020, n. 11.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 maggio 2020, n. 11.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2020, già fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, per il giorno di domenica 14 giugno 2020 con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, è rinviato al secondo semestre del 2020 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. Il mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti comuni è conseguentemente prorogato fino alla proclamazione dei sindaci e dei consiglieri comunali neoeletti.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si deve tenere conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020.

Art. 2.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";

b) al comma 7 dell'articolo 14 *bis* le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2021".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 *bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 3.

*Disposizioni in materia di procedimento elettorale
per il turno elettorale amministrativo 2020*

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data delle votazioni;

b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione;

c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 maggio 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

GRASSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.* - 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 *entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020.*

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.»

Nota all'art. 2, comma 1, lett. b):

L'articolo 14 *bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consiglio metropolitano.* - 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;
b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.

na. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge *entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020.*

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.* - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.»

Note all'art. 2, comma 3:

L'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." così dispone:

«*Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.* - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.».

– Per l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." vedi nota all'art. 2, comma 1, lett. a).

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a):

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 30 agosto 1960, n. 37.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. b):

L'articolo 35 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana." così dispone:

«L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-ter sub art. 6.

La votazione deve proseguire fino alle ore 22,00.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonché la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alla ore 7,00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. È consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7,00 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 15,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.».

Nota all'art. 3, comma 1, lett. c):

L'articolo 36 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana." così dispone:

«T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art.

1.

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nonché da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere,

a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati; delle proteste fatte e delle decisioni prese.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 731

«Modifica del periodo per l'elezione degli organi degli enti locali per l'anno 2020».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Grasso, il 16 aprile 2020. Trasmissione alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 17 aprile 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 138 del 20 aprile 2020, n. 139 del 21 aprile 2020 e n. 140 del 28 aprile 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 140 del 28 aprile 2020.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 186 del 6 maggio 2020, 189 del 13 maggio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 189 del 13 maggio 2020.

(2020.21.1169)050

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del

Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza

Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso del Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
--------------------------	----------

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale

Abbonamento semestrale

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, **a mezzo bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura elettronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., partita I.V.A. o, in mancanza, codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

1 TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
2 VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione